



COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA



Regolamento agevolazioni finalizzate alla promozione dell'economia locale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 27/12/2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Tributi locali interessati

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 – Istituzione del fondo per l'erogazione di contributi per l'economia locale
- Art. 5 – Attività beneficiare dell'agevolazione
- Art. 6 – Attività escluse dall'agevolazione

TITOLO III MODALITA' OPERATIVE

- Art. 7 – Determinazione del contributo da riconoscere
- Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza
- Art. 9 – Controlli dell'ufficio ed erogazione del contributo

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Norme di riferimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 30-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., come convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, viene adottato il presente regolamento, nell'intento di promuovere l'economia locale.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali, previste dalle vigenti leggi in materia di tributi locali, di disciplina di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente regolamento, nonché della normativa del regime dei "de minimis".

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento contiene specifiche procedure volte a favorire l'economia locale attraverso la promozione delle attività presenti sul territorio comunale.

2. Le misure disciplinate dal presente regolamento sono conformi ai criteri contenuti nell'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019, in quanto tese ad incentivare la riapertura di attività chiuse da almeno 6 mesi o all'ampliamento di quelle già esistenti.

3. Le agevolazioni per l'incentivazione delle attività predette consistono nell'erogazione di contributi corrispondenti ai tributi locali versati.

Art. 3

Tributi locali interessati

1 I tributi locali interessati dal presente regolamento sono quelli la cui gestione è attribuita al Comune.

2. In particolare, i tributi per i quali verranno applicate le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:

- IMU
- TASI
- TARI,

3. I tributi assunti a riferimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento sono riferiti sia a quelli in gestione diretta del Comune, sia a quelli affidati a soggetti terzi, anche in relazione ad una o più fasi della gestione dell'entrata tributaria, con contratti di appalto e di concessione, siano essi soggetti pubblici o privati.

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

Istituzione del fondo per l'erogazione di contributi per l'economia locale

3. Al fine di disporre delle risorse in grado di incentivare l'economia locale, il Comune istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'applicazione di agevolazioni volte ad incentivare la riapertura di esercizi commerciali esistenti sul territorio comunale, chiusi da almeno sei mesi, nonché a promuovere l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture imprenditoriali già presenti. L'ammontare del fondo è determinato annualmente.

2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Art. 5

Attività beneficiare dell'agevolazione

1. Possono accedere alle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento le iniziative volte alla riapertura di esercizi che operano nei seguenti settori:

- artigianato,
- turismo,
- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,
- fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali,
- fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero,
- commercio al dettaglio,
- somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

2. Con riferimento alle attività esercitate nell'ambito del commercio, il contributo è riconosciuto solamente agli esercizi di vicinato, come individuati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle medie strutture di vendita, identificate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 6

Attività escluse dall'agevolazione

1. Non possono beneficiare delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento le seguenti attività:

- gli esercizi di compro oro,
- le sale per scommesse,
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni le seguenti fattispecie:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte,
- le aperture di nuove attività e le riaperture, derivanti da cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

TITOLO III MODALITA' OPERATIVE

Art. 7

Determinazione del contributo da riconoscere

1. L'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 30-ter del D. L n. 34/2019, corrisponde all'ammontare dei tributi locali versati al Comune in cui insistono le unità immobiliari destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, per il periodo indicato al comma seguente.
2. L'ammontare dei tributi locali versati dal soggetto che esercita le attività di cui al precedente articolo 5, rappresenta l'importo di riferimento del contributo da erogare. Il contributo è erogato considerando l'anno in cui interviene la riapertura o l'ampliamento dell'attività imprenditoriale ed ai tre anni successivi.
3. Con riferimento all'anno di riapertura, il contributo è rapportato ai giorni decorrenti dalla data di riapertura medesima e fino al 31 dicembre, che non possono essere inferiori a 6 mesi.
4. Nell'ipotesi di ampliamento, il contributo è rapportato alla parte di superficie corrispondente all'ampliamento medesimo dei locali dove viene esercitata l'attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano un'attività stagionale, il contributo è rapportato ai mesi in cui è svolta l'attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, tenendo presente che l'attività deve essere svolta per più di 6 mesi all'anno.
7. La determinazione del contributo da riconoscere alle imprese che possiedono i requisiti di legge, avviene, oltre che considerando i criteri indicati dai commi precedenti, applicando le seguenti percentuali sull'ammontare del singolo tributo dovuto e pagato dai soggetti beneficiari:
 - 100 % dell'IMU
 - 100 % della TASI
 - 100 % della TARI

Art. 8

Modalità di presentazione dell'istanza

1. I soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione per la promozione dell'economia locale, devono presentare apposita istanza al Comune nel periodo fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sussistono i requisiti indicati dall'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019, nonché dal presente regolamento.
2. Non verranno prese in considerazione, per l'erogazione del contributo di cui al presente regolamento, le istanze pervenute dopo la data del 28 febbraio.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata con riferimento all'anno di riapertura o di ampliamento di una delle attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, e per i tre anni successivi, purché sussistano i requisiti di cui al presente regolamento ed alla norma di riferimento.

4. La richiesta va presentata all'ufficio Protocollo utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune, da compilarsi in ogni sua parte ed a cui occorre allegare l'autocertificazione per dichiarare il possesso dei requisiti di legge.
5. L'istanza deve essere presentata esclusivamente al Protocollo dell'Ente o tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Art. 9

Controlli dell'ufficio ed erogazione del contributo

1. L'ufficio Tributi¹, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 7, del presente regolamento, comunicando l'esito all'ufficio commercio per le verifiche di propria competenza, in merito al regolare avvio e mantenimento dell'attività.
2. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività d'impresa, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. L'ammontare dei contributi erogati per ogni anno, viene individuato con apposita determina del Responsabile dell'ufficio tributi
4. I contributi sono erogati sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze tese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale, come indicato all'articolo 4 del presente regolamento.
5. L'erogazione dei contributi determinati secondo i criteri di cui al presente regolamento, avviene successivamente all'accredito in Tesoreria, da parte dei competenti ministeri, delle somme spettanti al Comune.
6. L'importo dei singoli contributi è determinato dal responsabile del tributo, sulla base dei criteri del presente regolamento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai regolamenti comunali che disciplinano gli argomenti qui trattati.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento, sono quelli che provvedono alla riapertura o all'ampliamento della propria attività a decorrere dalla data di cui al comma precedente.